



Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Deliberazione pubblicata all'Albo Informatico dell'Azienda
Dal 04/02/2021 al 25/02/2021

Il Responsabile U.O.C. Affari Generali
(dot.ssa Silvia Liggeri)

Deliberazione n. 79

del 03/02/2021

Tit. di Class. 1.1.02

A35
BC

OGGETTO: autorizzazione alla stipula di una convenzione attiva con Consorzio Sociale "Residenze del Sole" - RSA - Soc. Coop. - struttura sanitaria privata accreditata con il SSN - per consulenze specialistiche di infettivologia da parte del Dipartimento Scienze Mediche. Periodo dal 10 febbraio 2021 al 31 dicembre 2021.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con deliberazione 22 aprile 2020, n. 260, questa Azienda ha autorizzato la stipula di una convenzione attiva con Consorzio Sociale "Residenze del Sole" - RSA - Soc. Coop. - struttura sanitaria privata accreditata con il SSN - per l'effettuazione di consulenze specialistiche di infettivologia da parte del Dipartimento Scienze Mediche, per il periodo dal 22 aprile 2020 al 30 novembre 2020;

VISTA la nota pervenuta in data 9 dicembre 2020, prot. n. 34257, conservata in atti, con la quale Consorzio Sociale "Residenze del Sole" - RSA - Soc. Coop. ha chiesto di stipulare una convenzione per consulenze specialistiche di infettivologia da parte del Dipartimento Scienze Mediche con decorrenza dal 10 febbraio 2021 al 31 dicembre 2021;

PRESO ATTO della Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 "Pro-ruga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", con la quale viene prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 30 aprile 2021;

CONSIDERATO che la convenzione di cui in oggetto non serve per soddisfare i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA) (D.G.R. 14/12/2001, n. 7435; D.G.R. 07/04/2003, n. 12618; D.G.R. 31/10/2014, n. 2569);

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Scienze Mediche, dott. Sandro Mancarella, la Direzione Medica del P.O. Edoardo Bassini, il Direttore Sanitario e il Direttore Socio Sanitario hanno espresso parere favorevole alla stipula della convenzione in oggetto, tenuto conto del perdurare dello stato di emergenza COVID-19 (conservato in atti);

RILEVATO che l'attività richiesta:

- Oggetto: consulenze specialistiche di infettivologia;
- U.O.C. interessata: Dipartimento Scienze Mediche;
- Durata: dal 10 febbraio 2021 al 31 dicembre 2021;
- Introito presunto per il periodo di interesse: Euro 2.000,00;
- Accessi e compensi: Euro 80,00/ora lordi onnicomprensivi;

potrà essere prestata da Dirigenti Medici con rapporto di lavoro esclusivo, appartenenti al Dipartimento Scienze Mediche, al di fuori dell'orario di servizio, nel rispetto del principio di fungibilità e rotazione del personale che eroga le prestazioni, previa stipula di convenzione;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm. "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", che all'art. 15-quinquies, comma 2 lett. c), disciplina le caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti prevedendo la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture;
- le Linee guida n. 2/1996 "Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari" (in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1996, n. 126) che, all'art. 5 "Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende" prevede che "le singole aziende si pongono non solo come acquirenti di beni e servizi ma anche come venditrici di servizi di supporto e sanitari" i quali possono rappresentare prodotti che vengono messi a disposizione di altre aziende sanitarie mediante appositi accordi, oppure vengono offerti sul mercato in regime di libera concorrenza;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale" che, all'art. 8, disciplina "l'Attività aziendale a pagamento"; in particolare, il comma 1 prevede che: "L'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'azienda e svolta, fuori dell'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, può, a richiesta del dirigente interessato, essere considerata attività libero-professionale intramuraria"; il comma 2: "L'attività resa per conto dell'azienda all'esterno della struttura, se svolta in

regime di attività libero-professionale, deve garantire, comunque, il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni.”;

- il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e l'art. 24, comma 15, del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità, in materia di orario di lavoro;
- il C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità:
 - art. 24 “Orario di lavoro dei dirigenti”;
 - art. 114 “Attività libero-professionale intramuraria dei Dirigenti Medici”;
 - art. 115 “Tipologie di attività libero professionali”;
 - art. 117 “Altre attività a pagamento”;

RIBADITO che le attività contemplate dalla convenzione:

- saranno erogate senza che vengano in alcun modo compromesse le attività istituzionali;
- dovranno consentire il rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro” e dall'art. 24, comma 15, del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità;
- verranno svolte da Dirigenti Medici con rapporto di lavoro esclusivo, fuori orario di servizio, nel rispetto del principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;

DATO ATTO che l'introito presunto, riferito a un periodo di 11 mesi, ammontante a Euro 2.000,00, potrà essere annotato in contabilità generale al conto di bilancio indicato nell'ultimo foglio del presente provvedimento;

RICORDATO che l'atto aziendale di cui all'art. 114, comma 1, del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità, prevede che i compensi per l'attività di consulenza di cui trattasi siano ripartiti secondo le modalità indicate dal Regolamento Aziendale per la Libera Professione;

VISTO il testo di convenzione allo scopo predisposto e condiviso a mezzo e-mail con il contraente, allegato e parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO pertanto di autorizzare la stipula della convenzione con Consorzio Sociale “Residenze del Sole” - RSA - Soc. Coop. per il periodo dal 10 febbraio 2021 al 31 dicembre 2021, alle condizioni sopracitate, quale attività prevista dal C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità (art. 117), nelle more di una revisione complessiva dell'attività professionale richiesta a pagamento da terzi e dell'atto aziendale di cui all'art. 114, comma 1 (C.C.N.L. sopra richiamato), che dovrà stabilire quanto previsto dal comma 8 dell'art. 117 del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità;

PRECISATO che i calcoli relativi alla determinazione dei compensi, da attribuire ai Dirigenti Medici interessati per l'attività svolta nell'ambito della convenzione in esame e dell'IRAP, saranno eseguiti a cura della U.O.S. Libera professione; posto che i relativi introiti non sono allo stato quantificabili, in via indicativa si annota ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente deliberazione, la somma di Euro 2.000,00 per il periodo di 11 mesi, relativa al compenso da riconoscere ai Dirigenti Medici, comprensivi di costi aziendali, fondi ed

IRAP;

RITENUTO di incaricare:

- il Direttore del Dipartimento Scienze Mediche, dott. Sandro Mancarella, quale supervisore della conduzione della presente convenzione con il compito, in particolare, di organizzare l'erogazione delle prestazioni richieste e la relativa rotazione dei Dirigenti Medici con rapporto di lavoro esclusivo facenti capo al Dipartimento Scienze Mediche;
- il Direttore Medico del P.O. Edoardo Bassini di vigilare - di concerto con il Responsabile del Dipartimento interessato - sulla permanenza delle condizioni che consentono l'erogazione delle prestazioni previste dalla convenzione nella salvaguardia dell'attività istituzionale, che non deve in alcun modo essere compromessa, avuto riguardo anche alla riduzione delle liste di attesa e ai volumi prestazionali;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. Affari Generali, il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

ATTESO che la U.O.C. proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie le annotazioni contabili inerenti al presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio-sanitario;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di autorizzare la stipula di una convenzione attiva con Consorzio Sociale "Residenze del Sole" - RSA - Soc. Coop. - struttura sanitaria privata accreditata con il SSN - per consulenze specialistiche di infettivologia da parte del Dipartimento Scienze Mediche;
2. di approvare il testo della convenzione allo scopo predisposto, allegato quale parte integrante del presente provvedimento, con validità dal 10 febbraio 2021 al 31 dicembre 2021, con possibilità di rinnovo (non tacito) alla scadenza;
3. di evidenziare che le prestazioni previste dalla convenzione:
 - saranno rese al di fuori dell'orario di servizio, a rotazione, da parte dei Dirigenti Medici, con rapporto di lavoro esclusivo, del Dipartimento interessato;
 - non dovranno in alcun modo compromettere le attività istituzionali e dovranno consentire il rispetto delle disposizioni in tema di orario di lavoro, di cui al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, e all'art. 24, comma 15, del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità;

4. di precisare che gli introiti, calcolati su un periodo di 11 mesi, relativi ai corrispettivi per le prestazioni rese, pari a presunti Euro 2.000,00, saranno annotati al conto del bilancio indicato nell'ultimo foglio della presente deliberazione;
5. di incaricare il Direttore del Dipartimento Scienze Mediche, dott. Sandro Mancarella, quale supervisore della conduzione della presente convenzione con il compito, in particolare, di organizzare l'erogazione delle prestazioni richieste e la relativa rotazione dei Dirigenti Medici, con rapporto di lavoro esclusivo, facenti capo al Dipartimento Scienze Mediche;
6. di incaricare il Direttore Medico del P.O. Edoardo Bassini di vigilare - di concerto con il Responsabile del Dipartimento interessato - sulla permanenza delle condizioni che consentono l'erogazione delle prestazioni previste dalla convenzione nella salvaguardia dell'attività istituzionale, che non deve in alcun modo essere compromessa, avuto riguardo anche alla riduzione delle liste di attesa e ai volumi prestazionali;
7. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incumbenti all'esecuzione del presente provvedimento;
8. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm.;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm.;
10. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

(atti n. 73/2020 - tit. 01.01.03)

Parere favorevole:

IL DIRETTORE
SANITARIO
(d.ssa Anna Lisa Fumagalli)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(dott. Giovanni Palazzo)

IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(d.ssa Barbara Mangiacavalli)

IL DIRETTORE GENERALE
(d.ssa Elisabetta Fabbrini)

deliberazione del Direttore Generale n. 79 del 03 FEB. 2021, avente all'oggetto:

“Autorizzazione alla stipula di una convenzione attiva con Consorzio Sociale “Residenze del Sole” - RSA - Soc. Coop. - struttura sanitaria privata accreditata con il SSN - per consulenze specialistiche di infettivologia da parte del Dipartimento Scienze Mediche. Periodo dal 10 febbraio 2021 al 31 dicembre 2021.”

* * * * *

Il sottoscritto Responsabile della U.O.C. Affari Generali e Responsabile del procedimento:

ATTESTA

la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

DICHIARA


di avere acquisito dalla competente U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria dei costi e/o degli introiti rivenienti dal presente provvedimento, i quali vengono annotati a bilancio come segue:

al conto economico n. 432500230 descrizione: ALP convenzioni dell'anno 2021 per Euro 2.000,00

al conto economico n. 650500006 descrizione: compensi attività libero professionale convenzioni dell'anno 2021 per Euro 1.628,57

al conto economico n. 850500223 descrizione: IRAP ALP dell'anno 2021 per Euro 145,71

Il Responsabile della U.O.C. Affari Generali
e Responsabile del procedimento
(dott.ssa Silvia Liggeri)




Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie conferma:

la copertura economica del presente provvedimento e l'annotazione a bilancio sopra riportata

che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
(dott.ssa Domenica Luppino)



**Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord
Milano**

n. di R.G.

Convenzione con Consorzio Sociale "Residenze del Sole" - RSA - Soc. Coop. per consulenze specialistiche di infettivologia da parte del Dipartimento Scienze Mediche.

TRA

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano (appresso denominata "Azienda") - (P.IVA e C.F. 09320420962), con sede legale in viale Matteotti 83, Sesto San Giovanni (MI), in persona della dott.ssa Elisabetta Fabbrini, Direttore Generale e Legale Rappresentante, che con deliberazione n. 222 del 11.04.2019 delega alla sottoscrizione della presente convenzione il Direttore della U.O.C. Affari Generali, dott.ssa Silvia Liggeri

E

Consorzio Sociale "Residenze del Sole" - RSA - Soc. Coop. - struttura privata accreditata con il SSN - (appresso denominata "Contraente") con sede in Via Bernini, 14 - Cinisello Balsamo (MI) (C.F. e P.I. 08588070964), in persona del sig. Pasquale Lacagnina, in qualità di Presidente

PREMESSO

- che con deliberazione 22 aprile 2020, n. 260, questa ASST ha autorizzato la stipula di un'apposita convenzione con Consorzio Sociale "Residenze del Sole" - RSA - Soc. Coop. per consulenze specialistiche di infettivologia, tramite il Dipartimento Scienze Mediche;
- che Consorzio Sociale "Residenze del Sole" - RSA - Soc. Coop. con nota in data 9 dicembre 2020 ha chiesto di poter proseguire la collaborazione per consulenze specialistiche di infettivologia anche per l'anno 2021;
- che la convenzione di cui in oggetto non serve per soddisfare i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA) (D.G.R. 14/12/2001, n. 7435; D.G.R. 07/04/2003, n. 12618; D.G.R. 31/10/2014, n. 2569);
- che le Linee guida n. 2/1996 "Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari" (in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1996, n. 126) ~~che,~~ all'art. 5 "Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende" prevedono che "le singole aziende si pongono non solo come acquirenti di beni e servizi ma anche come venditrici di servizi di suppor-

to e sanitari", i quali possono rappresentare prodotti che vengono messi a disposizione di altre aziende sanitarie mediante appositi accordi, oppure vengono offerti sul mercato in regime di libera concorrenza;

- che l'Azienda ha autorizzato la stipula della presente convenzione con deliberazione in data _____ n. _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

L'Azienda assicura l'esecuzione delle consulenze specialistiche di infettivologia a favore del Contraente a mezzo del Dipartimento Scienze Mediche.

La consulenza di infettivologia presso Consorzio Sociale "Residenze del Sole" - RSA - Soc. Coop. ha i seguenti obiettivi:

- progettazione di Linee guida che accompagnino la progressiva riapertura della struttura a visitatori esterni ed accettazione di nuovi ingressi;
- condivisione delle Linee guida con la Direzione sanitaria e gli operatori sanitari presenti nella struttura.

Fermo restando che la presente convenzione non è nominativa, si precisa che le prestazioni specialistiche saranno erogate dai Dirigenti Medici, appar-

tenenti al sopracitato Dipartimento, al di fuori dell'orario di servizio, nel rispetto dei principi di fungibilità e rotazione del personale con rapporto di lavoro esclusivo, secondo le indicazioni che saranno allo scopo impartite da parte del Responsabile del Dipartimento.

Dette prestazioni saranno effettuate al di fuori del normale orario di servizio - presso la struttura del Contraente, sita in Cinisello Balsamo (MI), via Bernini, 14 - una volta soddisfatte prioritariamente le necessità aziendali, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività istituzionale.

Le prestazioni saranno garantite in relazione alla disponibilità dei Dirigenti Medici.

Art. 2 - Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dal 10 febbraio 2021 e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2021.

Non è previsto il rinnovo tacito.

La presente convenzione potrà essere rinnovata su richiesta del Contraente inoltrando opportuna richiesta scritta alla U.O.C. Affari Generali - Ufficio Convenzioni di ASST Nord Milano, tramite lettera raccomandata o via mail. Detta richiesta dovrà pervenire alla citata U.O.C. entro 60 giorni prima

della scadenza della presente convenzione.

Il termine temporale di validità della presente convenzione è subordinato alla permanenza del vigente quadro normativo; pertanto, qualora dovessero intervenire disposizioni di legge statali o regionali o disposizioni regolamentari incompatibili con la prosecuzione della presente convenzione, questa si riterrà automaticamente risolta facendo salvi gli effetti nel frattempo prodotti.

Art. 3 - Prestazioni - compensi - accessi

La collaborazione in argomento verrà effettuata in circa n. 25 ore per la durata della convenzione.

Il Contraente, a compenso delle attività professionali prestate, riconoscerà il compenso di Euro 80,00/ora.

L'attività in argomento è regolata unicamente dalla presente convenzione, con esclusione di ogni possibilità di accordi diretti tra il Contraente e il dipendente dell'Azienda che effettua le prestazioni.

Art. 4 - Rendicontazione - fatturazione

Il Contraente, al termine di ciascuna fase della consulenza ed entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di interesse invierà all'indirizzo mail conv.attive@asst-nordmilano.it un prospetto

(redatto secondo schema tipo - allegato n. 1 alla presente convenzione) riportante: il nominativo del Dirigente Medico, un breve report in cui siano indicati numero di incontri effettuati presso la RSA e i documenti prodotti. L'ordine dovrà essere sottoscritto dal Dirigente Medico che ha effettuato le prestazioni in argomento, a conferma delle stesse.

L'Azienda, ricevuto il prospetto ed eseguiti i controlli di rito, emetterà fattura nei confronti del Contraente.

Il Contraente, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018 e s.m.i. dovrà emettere ORDINE DI CONVALIDA elettronico da indirizzarsi all'ENDPOINT ASST Nord Milano (NSO0:xra02t) tramite specifica piattaforma e procedere al pagamento della fattura entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa provvedendo mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato ad ASST Nord Milano, IBAN IT 28 T 03111 01651 000000000343.

In caso di ritardato pagamento da parte del Contraente dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale.

L'Azienda provvederà a trattenere dal corrispettivo la quota di propria competenza e ad erogare i compensi di spettanza dei professionisti subordinatamente alla effettiva disponibilità delle somme liquidate dal Contraente.

Art. 5 - Assicurazioni

Il Contraente dichiara di essere titolare di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti da Responsabilità Civile verso Terzi connessi all'attività oggetto del presente accordo. Durante lo svolgimento dell'attività convenzionale, fuori orario di servizio, non è prevista la copertura assicurativa INAIL.

Art. 6 - Tutela della Salute del Lavoratore

Il Contraente dichiara di garantire l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'Azienda.

Art. 7 - Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le Parti e

formalizzate per iscritto. Le stesse avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse, o da altra data eventualmente concordata.

Art. 8 - Riservatezza - trattamento dati

I Dirigenti Medici interessati si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza ad osservare quanto disposto dalla normativa vigente in materia di Privacy (D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento UE).

Ai sensi della normativa sopra citata, il Contraente, in qualità di titolare del trattamento dei dati, ne assume la relativa responsabilità, anche da parte del personale dallo stesso comunque autorizzato al trattamento dei dati. Inoltre, con la sottoscrizione della presente convenzione, le Parti acconsentono reciprocamente al trattamento dei propri dati personali.

Art. 9 - Codice di comportamento e Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT)

Il Contraente si impegna ad aderire ai principi enunciati nel Codice di comportamento e Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) adottati da ASST Nord Milano,

pubblicati nelle sezioni dedicate all'Amministrazione Trasparente sul sito internet www.asst-nordmilano.it, a cui si rimanda per consultazione.

In caso di violazione dei principi enunciati nel suddetto Codice da parte del Contraente, la presente convenzione si riterrà risolta con le modalità di cui all'art. 1456 (clausola risolutiva espressa) del Codice Civile, con diritto dell'Azienda alla rifusione di ogni danno patito per lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 10 - Clausola Risolutiva e recesso

Oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 9 della presente convenzione, quest'ultima si intenderà risolta, nei seguenti casi:

- ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora il Contraente, per qualsiasi motivo, perda i requisiti di autorizzazione sanitaria, oppure contravvenga al divieto di remunerazione diretta del personale messo a disposizione dall'Azienda;
- qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con essa incompatibili, con particolare riferimento a quanto previsto in materia di attività

libero-professionale;

- qualora il Contraente non rispetti in maniera reiterata le tempistiche di pagamento (30 giorni dalla data di ricevimento della fattura).

Inoltre si precisa che non è consentito l'inserimento o l'utilizzo dei nominativi dei Dirigenti Medici nel materiale informativo o promozionale destinato all'utenza del Contraente essendo possibile solo il riferimento a quest'Azienda ed ~~alla U.O.C. interessata~~. Dipartimento interessato.

Il mancato rispetto di quanto sopra potrà comportare la risoluzione del rapporto nonché l'adozione da parte di quest'Azienda di ogni azione a propria tutela.

L'Azienda si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente convenzione ai sensi dell'art. 1373 (recesso unilaterale) del Codice Civile, qualora constati che dall'attività prevista:

- derivi una compromissione della corretta funzionalità della propria organizzazione, con conseguenze negative sul soddisfacimento prioritario delle necessità del SSR;
- consegua una compromissione del livello quantitativo della propria offerta, a detrimento del proprio livello di competitività.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dalla convenzione mediante invio all'altra Parte di raccomandata A/R, con un preavviso di almeno trenta giorni.

Art. 11 - Imposta di bollo e Registro

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico del Contraente ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, I comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 12 - Foro competente

Le Parti accettano di definire amichevolmente eventuali controversie che dovessero insorgere. Nel caso in cui ciò non fosse possibile le Parti espressamente concordano di eleggere quale Foro competente ed esclusivo quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, _____

per ASST Nord Milano

Il Direttore U.O.C. Affari Generali
su delega del Direttore Generale -
deliberazione n. 222 del 11.04.2019
(dott.ssa Silvia Liggeri)

per il Contraente

Consorzio Sociale "Residenze del Sole" Soc. Coop.
(sig. Pasquale Lacagnina)

Ai sensi dell'art. 1341 del C.C., specificamente
approvo gli artt. 4, 5, 6, 8, 10, 11 e 12

Consorzio Sociale "Residenze del Sole" Soc. Coop.
(sig. Pasquale Lacagnina)

Spett.le ASST Nord Milano
 Viale Matteotti n. 83,
 Sesto San Giovanni – 20099 (MI)

c.a.: conv.attive@asst-nordmilano.it

DATA _____

OGGETTO: accessi effettuati nel mese di _____ anno _____
 dalla/dal dr.ssa/dr. _____ (Nome e Cognome)*.

Si trasmette di seguito l'elenco delle prestazioni effettuate come da oggetto:

DATA	ORARIO ATTIVITA' **			DESCRIZIONE PRESTAZIONE	TARIFFA UNITARIA	IMPORTO TOTALE
	DALLE ORE	ALLE ORE	TOT. ORE			
TOTALE						

Firma del Dirigente Medico
 dell'ASST Nord Milano per convalida

Timbro e firma della Struttura
 per la validazione

=====

=====

*N.B.: Le informazioni riportate nel presente modulo devono riguardare le prestazioni effettuate da un singolo medico.

**N.B.: Indicare l'esatto orario di inizio e di fine attività giornaliera svolta dal medico presso la struttura, non l'orario di prenotazione della prestazione.

=====